



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2018 - 2020

in applicazione della L. 190/2012 e sue norme di attuazione.

Approvato in data 30 gennaio 2018

INDICE GENERALE

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Fonti normative ed adempimenti..... | 3 |
| 2. | Analisi contesto esterno ed interno | 5 |
| 2.1 | Analisi contesto esterno | 5 |
| 2.2 | Analisi contesto interno | 7 |
| 2.2.1 | Forma societaria | 7 |
| 2.2.2 | La struttura organizzativa | 8 |
| 3. | Responsabile per la prevenzione della corruzione | 9 |
| 4. | Approccio metodologico per la costruzione del Piano..... | 9 |
| 5. | Percorso di costruzione del piano | 10 |
| 6. | Gestione del rischio | 11 |
| 7. | Codice di comportamento..... | 12 |
| 8. | Tutela del whistleblower | 12 |
| 9. | Accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità da parte del RPC | 13 |
| 10. | Monitoraggio del rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001..... | 13 |
| 11. | Programma per la trasparenza e l'integrità..... | 13 |
| 11.1 | Responsabile per la trasparenza e l'integrità | 13 |
| 11.2 | Programmazione degli interventi | 13 |
| 12. | Formazione | 14 |
| 13. | Iniziative di comunicazione dei contenuti del piano | 14 |
| 14. | Validità del piano e Aggiornamento | 14 |

Allegato A: Mappatura dei rischi

Allegato 1: Modelli operativi per prevenire il rischio corruzione

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. FONTI NORMATIVE ED ADEMPIMENTI

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, si identifica con la volontà di adottare strumenti volti a prevenire e a reprimere con mezzi adeguati il fenomeno dilagante della corruzione e dell’illegalità nelle amministrazioni prevedendo l’adozione di una serie di misure di contrasto del fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. Lo strumento principale è il piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, strumento volto a dimostrare come l’ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti.

La riforma, tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro l’illegalità nella pubblica amministrazione, corrisponde all’esigenza di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi.

Le disposizioni recate dai commi dell’articolo 1 pongono nuovi obblighi ed adempimenti per le amministrazioni pubbliche, modifiche espresse a leggi vigenti, deleghe legislative e rinvii ad atti secondari. Le misure repressive che la legge vuole assicurare sono attuate grazie a modifiche del codice penale.

La legge sulla riforma della corruzione si ispira alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta *“Convenzione di Merida”*, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

A seguito dell’adesione alla Convenzione di Merida è stata istituita la CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) divenuta ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ex art. 5 L. n. 125/2013 con il compito di dettare indirizzi al dipartimento della funzione pubblica e di predisporre il piano nazionale anticorruzione.

La legge 6 novembre 2012 n. 190 ai commi 60 e 61 rimanda alla Conferenza unificata la definizione degli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

La Conferenza Unificata di data 24 luglio 2013 non ha disposto nulla di specifico in ordine alle modalità di attuazione agli enti predetti, mentre il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla CIVIT ha dedicato alcuni passaggi di chiarimento ed al punto 1.3 si precisa che i contenuti del PNA si rivolgono anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Su questo aspetto l’ANAC precisa nuovamente nel PNA 2016 gli obblighi delle società in controllo pubblico, in seguito alle modifiche legislative che sono state apportate con il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e che vengono dettagliate nei paragrafi seguenti. Infine ulteriore conferma degli obblighi delle società in controllo pubblico viene esplicitata nelle delibera ANAC n. 1134 dd 8/11/2017 recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle*

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che sostituisce integralmente la precedente determinazione n. 8/2015 in seguito all’avvento delle numerose e significative modifiche normative.

Tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1 della precitata legge n. 190/2012, sono rilevanti, ai presenti fini:

- Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Rilevanti ai fini della predisposizione dei PTPC sono anche le linee guida approvate dall'ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) e quelle riguardanti il procedimento di accertamento delle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPC.

Per quanto riguarda le recenti modifiche legislative, il D. Lgs. n. 97/2016 prevede il riferimento all’articolo 2-bis del D. Lgs. 33/2013 nella L. 6 novembre 2012 n. 190 in cui si legge che *"Il Piano nazionale anticorruzione"*, adottato dall'ANAC, *"costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni [...] ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [...]."*

Nell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013, così come introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, sono comprese le società in controllo pubblico che non dovrebbero quindi adottare il PTPC ma solo integrare il documento redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC specifica che, nel caso in cui nelle suddette società non si applichi il D. Lgs. n. 231/2001, le medesime sono tenute ad adottare un PTPC ai sensi della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. Le recenti e suddette linee guida approvate da ANAC riguardanti le società in controllo pubblico ribadiscono che tali società sono tenute al rispetto della normativa sulla trasparenza sia per quanto riguarda la loro organizzazione sia al complesso delle attività svolte. Per quanto riguarda invece l’adozione di un vero e proprio PTPC, le linee guida confermano che le società in controllo pubblico possono esplicitare le misure anticorruzione in una specifica sezione del documento relativo al modello organizzativo basato sul D. Lgs. 231/2001 (quando adottato). Gestel srl, seppur rifacendosi a tale modello, non lo ha adottato ufficialmente in considerazione anche della natura dei reati previsti dal suddetto decreto tipicamente applicabili a società private che svolgono attività produttiva, commerciale o finanziaria. Per quanto appena esposto la società adotta un vero e proprio PTPC.

Con la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 erano state impartite nuove indicazioni operative focalizzando l'attenzione sui processi di gestione del rischio della corruzione. Per essere efficaci, le misure anticorruzione devono essere concrete e sostanziali. Per questo le amministrazioni devono rafforzare la metodologia di composizione del piano anticorruzione prevedendo un'analisi del contesto esterno ed interno effettiva ed una mappatura dei processi che deve essere effettuata su tutta l’attività svolta dall’amministrazione o dall’ente di diritto privato in controllo pubblico, quindi non solamente con

riferimento alle cosiddette «aree obbligatorie» ma anche a tutte le altre aree di rischio individuate.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 mantiene l'impostazione della gestione del rischio con particolare riferimento alle caratteristiche delle misure riferite sia alle aree obbligatorie che a quelle specifiche che ogni ente dovrebbe individuare al suo interno.

Si registrano invece alcune novità in merito al rafforzamento del ruolo del RPC e degli organi di indirizzo politico. Inoltre il PNA 2016 specifica l'importanza che le pubbliche amministrazioni adottino delle misure di prevenzione alla corruzione oggettive (ovvero soluzioni organizzative che tendano a ridurre il rischio corruttivo e l'insorgenza di eventi corruttivi) e soggettive (ovvero atti per garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici nei processi decisionali).

I recenti aggiornamenti legislativi prevedono che il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità non costituisca più un documento separato ma che sia parte di una sezione specifica del PTPC, nel quale devono quindi essere individuate le misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il PNA 2017 dopo una premessa di carattere generale in cui espone gli esiti della valutazione dei PTPC 2017-2019 effettuate su un campione di 577 amministrazioni si concentra su specifiche tipologie di amministrazioni con l'ottica di offrire un supporto alle stesse. Nella premessa l'Autorità, prendendo spunto dall'analisi dei PTPC valutati, suggerisce misure per rafforzare e migliorare le varie parti di cui il PTPC si compone.

2. ANALISI CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

Allo scopo di fornire un quadro completo per la valutazione delle situazioni corruttive a cui può essere esposta la società Gestel Srl, si riporta un'analisi del contesto ambientale in cui la stessa opera.

2.1 ANALISI CONTESTO ESTERNO

Il territorio di riferimento per l'attività di Gestel Srl è quello della Provincia Autonoma di Trento, in particolare la zona dell'Alto Garda Trentino. La società opera in un contesto sociale e culturale che si contraddistingue per l'elevata qualità di vita a confronto con altre provincie italiane. L'ultima classifica sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24, vede Trento perdere due posizioni trovandosi ora al quinto posto. Analizzando la posizione nelle diverse categorie utilizzate per stilare tale classifica (Ricchezza e Consumi, Lavoro e Innovazione, Ambiente e Servizi, Demografia e Società, Giustizia e Sicurezza, Cultura e Tempo Libero), si capisce che questa retrocessione è dovuta a una significativa perdita di posizioni nella categoria Cultura e Tempo Libero (i cui indicatori sono ad esempio il numero di librerie, di sale cinematografiche, di bar e ristoranti, l'indice di sportività, ecc.). Nelle altre categorie Trento migliora o mantiene la sua posizione rispetto all'anno precedente: nella categoria Giustizia e Sicurezza guadagna ad esempio 7 posizioni. Questi risultati restituiscono la risposta al buon livello di inclusione sociale che contraddistingue il contesto trentino e al livello contenuto di criminalità.

In mancanza di stime ufficiali, la Provincia Autonoma di Trento ha raccolto i dati relativi alle denunce presentate e ha svolto, in collaborazione con Transcrime, un monitoraggio del rischio di criminalità nell'economia trentina.

Per quanto riguarda il numero delle denunce, i dati raccolti ed esposti nella tabella seguente evidenziano un andamento costante nel periodo 2010-2015 e restituiscono l'immagine di un territorio ancora sano, anche se denotano un trend crescente negli ultimi anni riguardo al delitto di estorsione.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Denunce per estorsione | 35 | 24 | 38 | 23 | 40 | 61 |
| Denunce per usura | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denunce per associazione mafiosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Le denunce non sono però sempre un indicatore del fenomeno, in particolare dell'usura, in quanto spesso chi ne risulta vittima non si rivolge alle autorità. La CGIA Associazione Artigiani Piccole Imprese di Mestre ha effettuato un'indagine definendo un indice del rischio di usura (basato su indicatori riferiti al 2014 quali la disoccupazione, i protesti, le denunce di estorsione e usura, il numero di sportelli bancari, ecc.) che conferma il basso rischio presente in regione: il Trentino Alto Adige presenta infatti un indice pari a 47,6 rispetto alla media nazionale di 100. Il medesimo indice del rischio di usura riferito all'anno 2015 conferma l'ultima posizione della nostra regione anche se con un valore assoluto leggermente in aumento pari a 51,3.

Per quanto concerne invece il monitoraggio del rischio di criminalità nell'economia trentina, l'indagine della Provincia di Trento sopracitata, svolta nel corso del 2015, ha fornito ulteriori elementi in merito alla percezione del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino. E' infatti emerso che, nella percezione generale da parte degli operatori economici, il fenomeno della criminalità organizzata in ambito provinciale risulta prevalentemente poco diffuso o per niente diffuso. Sebbene solo un imprenditore su tre escluda assolutamente che in Trentino siano presenti fenomeni di estorsione e usura, quando viene chiesto loro se abbiano avuto esperienze dirette riguardo proposte di forme illegali di sostegno all'impresa da parte di organizzazioni criminali, solo una percentuale inferiore al 2 per cento risponde affermativamente.

Anche la percezione della corruzione presente, in particolare riguardo a tangenti verso funzionari pubblici per velocizzare permessi, evitare controlli fiscali o controlli sull'attività in genere, risulta poco o per nulla diffusa per il 50 % degli intervistati; la percentuale si riduce fino quasi al 35,5 % per quanto riguarda la percezione della presenza di tangenti per ottenere appalti pubblici. Da segnalare comunque la difficoltà o la non volontà di esprimersi al riguardo, considerato che la percentuale degli intervistati che non risponde a tali domande varia tra un 25 % e un 30 %

L'indagine statistica svolta conferma pertanto che il contesto economico-sociale trentino è sano, ma al contempo pone l'attenzione sul fatto che in questo periodo di congiuntura economica particolarmente difficile, la criminalità organizzata trovi spazi, anche se in misura residuale, per incrinare l'integrità che ha fino ad ora contraddistinto questo territorio.

Sono stati effettuati altri cicli di indagini, i cui risultati non sono però al momento resi pubblici.

2.2 ANALISI CONTESTO INTERNO

2.2.1 FORMA SOCIETARIA

La società GestEL s.r.l. è stata costituita ed è tenuta a svolgere la sua attività in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 267/2000 e dalla l.p. 6/2004, in ottemperanza con quanto stabilito nel D. Lgs. 175/2016 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”) e s.m.i. e nelle disposizioni provinciali inerenti, e nel rispetto dei principi Comunitari fissati in ambito di “in house providing”.


Per quanto concerne in particolare l'identificazione della società in house è necessario fare riferimento alla codificazione legislativa che finalmente ha trovato tale fattispecie nella lettera o) del primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 a mente del quale sono in house *“le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3”*. Lo stesso Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica definisce altresì la nozione di controllo analogo congiunto con la lettera d) del primo comma dell'articolo 2 come *“la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”, “esercitando quindi un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata [...]”* (definizione di controllo analogo, lettera c) primo comma dell'articolo 2).

La situazione di controllo analogo congiunto si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Nel mese di dicembre 2017 è stato adeguato lo statuto della società Gestel srl ai combinati disposti dal “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come previsto dalla L.P. 19/2016.

Il Capitale Sociale di Gestel Srl è attualmente detenuto dai quattro soci costitutori e da ulteriori sei Comuni come riportato nello schema seguente:




Come previsto dallo Statuto la società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affideranno con apposite convenzioni di servizio, comprensive o meno, di tutte le fasi inerenti:

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate,
2. Alla riscossione coattiva, contenzioso ed azioni prodromiche e conseguenti,
3. Ai servizi di consulenza, assistenza, corsi di specializzazione in prevalenza nell'ambito delle materie di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. Alla predisposizione e attivazione di sistemi di gestione informatizzata e di comunicazione telematica con il pubblico, comprese tutte le attività propedeutiche ed organizzative necessarie.

Le attività da essa svolte derivano da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 52 del DLgs. 446/1997 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni), comma 5, lett. b, punto 3.

2.2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La forma amministrativa adottata è quella dell'Amministratore Unico il quale ha una capacità di spesa limitata al budget preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci. L'Amministratore Unico di Gestel Srl, in seguito alla rinuncia della carica del precedente Amministratore presentata per quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013, è individuato nella persona di Claudio Molinari così come nominato dall'Assemblea dei Soci in data 29/04/2016. Nel nuovo assetto è stata prevista dai Soci, in sostituzione della figura del direttore quella del Direttore Generale, individuato nella persona di Alberto Bonisoli, al quale sono stati affidati ulteriori competenze e deleghe.



Per svolgere la propria attività, Gestel Srl si avvale di personale in comando proveniente dagli uffici tributi degli enti costitutori e da personale assunto direttamente dalla società stessa.

La distribuzione degli utenti/contribuenti agli sportelli avviene tramite TOTEM dedicato in forma casuale. La quasi totalità del personale lavora in ambiente open space che disincentiva fortemente possibili atteggiamenti corruttivi. Gli uffici che risultano maggiormente protetti per motivi di privacy presentano comunque, per le stesse ragioni, pareti vetrate e sono direttamente visibili dal Direttore Generale e anche da altri dipendenti. Nel caso in cui i dipendenti si rendano conto di non poter affrontare una pratica perché riferita a soggetti conosciuti, la stessa viene passata ad altri colleghi per garantire la massima imparzialità. Inoltre il Funzionario responsabile dei tributi/Direttore Generale nella definizione di qualunque pratica con il contribuente richiede sempre la presenza del funzionario che ha seguito la pratica stessa.

3. RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione della società precedentemente individuato nell'Amministratore Unico, a partire dal 1/02/2016 è invece identificato nella persona del Direttore Generale Bonisolli Alberto.

4. APPROCCIO METODOLOGICO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale della società.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

La metodologia adottata nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- L'approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità.
- L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - Se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - Se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Tali approcci risultano assolutamente in linea con la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012, approvata dalla C.I.V.I.T., Autorità nazionale anticorruzione in data 11 settembre 2013, nonché con i PNA successivi.

5. PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

Nel percorso di costruzione del Piano sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013 e riconfermati dal PNA del 11 settembre 2013 e successive integrazioni introdotte con gli aggiornamenti dei PNA 2015, 2016 e 2017 dell'ANAC.

Il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze della Società è stato il coinvolgimento del personale operante nelle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano. Nella determinazione dell'indice di rischio si è tenuto conto delle caratteristiche peculiari di Gestel srl e di come la stessa sia stata concepita fin dall'origine mettendo in campo alcune misure per scongiurare l'avverarsi dei rischi più elevati come già descritto precedentemente nell'analisi del contesto interno.

Dopo il coinvolgimento iniziale dei dipendenti, i medesimi non sono stati più coinvolti in modo diretto per gli aggiornamenti dei successivi PTPCT. Il PNA 2016 insisteva però proprio sull'importanza del coinvolgimento degli stakeholder nell'implementazione del piano triennale. Per l'aggiornamento del presente PTPCT non è stato possibile migliorare tale partecipazione, nonostante fosse previsto nel precedente piano, a causa dell'ingente quantità di impegni che ha investito il RPC con l'entrata dei nuovi soci. Per l'adozione del prossimo piano ci si impegnerà quindi a promuovere una maggior partecipazione degli organi di indirizzo politico e dei dipendenti e cittadini anche con la possibile predisposizione di questionari per valutare il clima etico all'interno della società e la percezione che gli stakeholder esterni hanno della medesima.

6. GESTIONE DEL RISCHIO

L'art. 1, comma 16 della legge 190/2012 definiva le 4 aree di rischio obbligatorie di seguito esposte:

- a. autorizzazione o concessione;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009."

ANAC ha rilevato come tali aree si siano dimostrate insufficienti in quanto i PTPC non sono riusciti ad andare oltre quindi, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha dato nuove indicazioni relativamente alle "aree a rischio anticorruzione" da mappare che si ampliano alle seguenti:

- a. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- b. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- c. incarichi e nomine;
- d. affari legali e contenzioso

Ora le aree previste dalla legge 190 e quelle aggiunte con determinazione ANAC n.12/2015 si definiscono "aree generali" e sono riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni. A queste vi si aggiungono "aree specifiche" non di minore rilevanza, ma che si contraddistinguono da quelle generali in quanto individuate in base alla tipologia di ente ed al contesto in cui l'amministrazione si trova ad operare.

La mappatura dei rischi adottata nei PTPC precedenti, che già conteneva i processi di alcune "aree specifiche", è stata aggiornata durante gli ultimi mesi dell'anno 2016 con alcuni processi che non erano stati correttamente individuati, ma le cui azioni anticorruptive erano già in essere all'interno della società. Per l'anno 2018 si prevede un'analisi ulteriore per mappare eventuali processi sorti in seguito alla modifica della compagine sociale che prevede ora in particolare diverse sedi di esercizio delle funzioni della società.

Le azioni individuate dai precedenti piani sono comunque state presentate a tutti i nuovi dipendenti e messe in atto immediatamente nelle nuove sedi.

7. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il codice di comportamento della società Gestel srl, approvato in prima adozione in data 13/01/2016, è stato inoltrato per e-mail a tutti i dipendenti della società e pubblicato sul sito web. Gli adeguamenti degli atti di incarico e contratti alle previsioni del DPR 62/2013 sono previsti per i primi mesi del 2018 in vista del rinnovo degli stessi.

8. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La legislazione prevede che la tutela del whistleblower sia da implementare per i dipendenti pubblici, ma l'ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (approvazione delle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti") ritiene che l'applicazione di tali disposizioni sia da estendere anche alle società in controllo pubblico.

Considerata la struttura e la dimensione della Società non si prevede al momento di predisporre un software per la gestione di possibili segnalazioni, ma si ritiene comunque essenziale definire un processo per la gestione delle medesime con particolare riguardo alla tutela del segnalante.

I dipendenti avranno la possibilità di inviare le proprie segnalazioni riguardanti illeciti all'interno della società al responsabile della prevenzione della corruzione attraverso un'e-mail all'indirizzo del medesimo. Se le segnalazioni riguardassero la persona del RPC, i dipendenti potranno inviare le stesse all'Amministratore Unico.

È importante ricordare che le segnalazioni devono essere effettuate in assoluta "buona fede", nell'interesse dell'integrità dell'ente e non per scopi individuali; inoltre nella definizione stessa di tale misura preventiva ovvero la "tutela del segnalante" risulta chiaro che lo stesso non deve essere anonimo (nonostante infatti l'ente sia tenuto comunque a considerare anche le segnalazioni anonime, queste non rientrano in questa fattispecie). Nel caso in cui la segnalazione, a una prima analisi del RPC, risulti fondata viene inoltrata, sempre nel rispetto della tutela del segnalante, ai soggetti terzi competenti (quali ad esempio l'ufficio procedimenti disciplinari, ANAC, Corte dei Conti, ecc.)

Per la tutela del whistleblower e una diffusione delle eventuali segnalazioni risulta indispensabile che ogni dipendente sia a conoscenza dei propri diritti e dei canali dove poter inviare le segnalazioni. A tal proposito, durante la formazione svoltasi nel 2017 è stato spiegato il fenomeno del whistleblower, senza però esplicitare la procedura specifica per le segnalazioni individuata nella società. Per questo si prevede di organizzare un incontro con i dipendenti nel primo semestre nel 2018.

9. ACCERTAMENTO DELLE INCONFERIBILITÀ E DELLE INCOMPATIBILITÀ DA PARTE DEL RPC

Nel caso specifico della società Gestel Srl le dichiarazioni che vengono presentate riguardano l'Amministratore Unico e il Direttore Generale: visto l'esiguo numero le verifiche possono essere effettuate dal RPC in maniera puntuale.

Il RPC è identificato nella figura del Direttore Generale che risulta essere dipendente pubblico in comando presso la società e quindi ai sensi della normativa pubblicista qualunque suo incarico deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Pubblica: ne consegue che la sua dichiarazione risulta verificata.

10. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DELL'ART. 35 BIS DEL D. LGS. 165/2001

In occasione della giornata formativa svoltasi nell'anno 2017 è stato chiesto al soggetto formatore esterno se per la società Gestel srl ci sia la necessità di implementare un monitoraggio del rispetto di tale articolo. L'esperto ha confermato quanto già si era supposto, ovvero che non vi è la necessità di tale monitoraggio in quanto la società non ha le commissioni e gli uffici a cui si riferiscono le misure previste dall'articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001.

11. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

11.1 RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità è identificato dal 1/02/2016 nella persona del Direttore Generale Bonisoli Alberto e coincide quindi con il responsabile della prevenzione della corruzione come previsto dalla normativa.

11.2 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nonostante il livello dei dati pubblicati dalla società sia soddisfacente si prevede per l'anno 2018 una riorganizzazione dell'intero sistema che ruota intorno alla trasparenza, anche alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte dal D. Lgs. 97/2016 e della delibera ANAC n. 1134 dd 8/11/2017 recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Le misure, in parte iniziate nell'anno 2017, che verranno adottate in particolare riguarderanno:

- verifica puntuale dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e pubblicazione di eventuali mancanze,
- maggiore collaborazione tra i soggetti che curano l'aggiornamento dei dati pubblicati e i funzionari che si occupano dei procedimenti a cui i dati si riferiscono,
- monitoraggi periodici dell'aggiornamento dei dati pubblicati da parte del RPC;
- formazione dei dipendenti sui diversi accessi civici previsti dalla normativa.

12.FORMAZIONE

Come precedentemente evidenziato nel corso del 2017 è stata impartita la formazione a tutti i dipendenti. Si prevede comunque di implementare uno o due brevi momenti di formazione erogata presumibilmente da un soggetto interno alla società, riguardo le misure specifiche per le segnalazioni previste dalla tutela del whistleblower e i diversi accessi civici.

13.INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO

Al fine di comunicare le azioni intraprese per la prevenzione della corruzione all'interno della società, il presente piano è pubblicato sul sito internet di Gestel Srl, nell'area "Amministrazione Trasparente", sezione "Altri contenuti - corruzione" e inoltre, come previsto dalla normativa, il link a tale pagina è presente nella sezione "Disposizioni Generali - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza". Infine ne è data informativa agli Enti soci.

14.VALIDITA' DEL PIANO E AGGIORNAMENTO

In sede di prima applicazione il Piano è stato adottato il 31 gennaio 2014.

Il piano ha valenza triennale, fermo restando che annualmente, entro il 31 gennaio, si procede alla riapprovazione dello stesso per il triennio successivo, effettuando una verifica della mappatura dei rischi, individuando eventuali nuovi processi a rischio e le azioni di prevenzione da intraprendere e adeguando lo stesso ad eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire.